

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente **DE MATTEIS**
indi del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia (1817-B) (D'iniziativa del senatore Buccini) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 544
TREU, relatore alla Commissione	544
ZAMBERLETTI, sottosegretario di Stato per l'interno	544

Discussione e rinvio:

« Soppressione dell'ente " Gioventù italiana " » (2139) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Concas ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE549, 550, 551
BARRA, relatore alla Commissione549, 551

LEPRE	Pag. 551
MAFFIOLETTI550, 551
MODICA	551
NUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio550, 551

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (2201) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE545, 546, 547 e <i>passim</i>
BARRA, relatore alla Commissione545, 546, 548
GERMANO546, 547, 548 e <i>passim</i>
NUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio546, 547, 548
TOGNI	547
ZAMBERLETTI, sottosegretario di Stato per l'interno	547

1^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1975)

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Presidenza
del Vice Presidente DE MATTEIS**

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia » (1817-B), d'iniziativa del senatore Buccini (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Buccini: « Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Treu a riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

T R E U , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo torna a noi dalla Camera dei deputati, la quale ha apportato, a mio parere, una molto modesta variazione al testo già approvato da questa Commissione nella seduta del 6 maggio 1975.

È forse utile ricordare che le due leggi cui si richiama il provvedimento in discussione sono in particolare la legge 2 dicembre 1967, n. 1213, relativa all'impiego degli insegnanti in servizi parascolastici, che prevede anche la possibilità del loro utilizzo in settori diversi dalle scuole di polizia, e la legge 11 giugno 1974, n. 253, che all'articolo 5 stabilisce la graduatoria dei docenti universitari e degli insegnanti di scuole superiori chiamati a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie nelle scuole di pubblica sicurezza.

La modificazione apportata dall'altro ramo del Parlamento al testo da noi in precedenza approvato consiste nell'introduzione di un articolo 2 aggiuntivo, che prevede che gli insegnanti elementari di ruolo di cui trattasi conservano lo stato giuridico ed economico che avevano nell'amministrazione di provenienza, al fine di evitare che da parte degli interessati, che sono collocati tra le categorie previste appunto dall'articolo 5 della già citata legge n. 253 del 1974, possa essere invocata una parità anche economica. A me pare in effetti che tale precisazione sia opportuna proprio per evitare il sorgere di eventuali dubbi in proposito. In conseguenza dell'inserimento di tale articolo, si è resa poi necessaria una modificazione di ordine formale del testo dell'articolo 2, già da noi approvato, divenuto ora articolo 3.

Nell'esprimere quindi avviso favorevole alle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, concludo invitando la Commissione a voler approvare il disegno di legge nella nuova formulazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, come già ha avuto modo di dichiarare presso l'altro ramo del Parlamento, è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico rimangono quelli in vigore per tale categoria di insegnanti nell'amministrazione di provenienza.

1^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 3.

Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5, corrispondenti agli articoli 3 e 4 del testo da noi in precedenza approvato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 » (2201) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle inden-

nità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Barra a riferire sul disegno di legge.

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, in fondo *parva materia*, è inteso ad apportare la necessaria copertura finanziaria per l'aumento degli importi di indennità di rischio previste per talune categorie del personale dello Stato, aumento dovuto a seguito del processo di svalutazione della moneta.

Nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge è stato sostanzialmente approvato all'unanimità, salvo — come rilevato dagli atti — un'astensione da parte del deputato Vetere limitatamente all'articolo 2, che stabilisce che le misure delle indennità di cui all'articolo 1 sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennità previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Tale articolo è stato l'unico punto, diciamo così, che ha suscitato un certo dissenso alla Camera dei deputati, dissenso che per altro è stato superato in seguito a taluni chiarimenti forniti dal Governo, dando luogo successivamente — come ho già detto — all'astensione del predetto deputato Vetere, del Gruppo comunista.

Nulla da dire, quindi, in ordine al disegno di legge, sul quale esprimo pertanto avviso favorevole, a parte l'introduzione di alcuni emendamenti a mio avviso inevitabili, di cui fra breve dirò.

Informo anzitutto gli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha espresso in data 15 ottobre 1975 il seguente parere: « La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso a condi-

1^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1975)

zione che venga indicata la copertura della spesa anche per l'esercizio 1976, da reperirsi sempre mediante riferimento al fondo globale per l'anno finanziario medesimo ».

Pertanto, in ottemperanza alla condizione posta dal suddetto parere, ritengo opportuno proporre un emendamento inteso a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed al capitolo corrispondente per l'anno finanziario 1976 ».

Inoltre, il secondo degli emendamenti da me preannunciati è inteso ad eliminare possibili errori interpretativi sulla misura delle predette indennità, aggiungendo all'articolo 1 un secondo comma del seguente tenore: « I nuovi importi delle indennità predette competono dal 1° gennaio 1975 nella misura indicata nell'allegata tabella ». Propongo, di conseguenza, di aggiungere alla fine del disegno di legge la seguente tabella, che rappresenta tra l'altro il risultato di un'intesa raggiunta coi rappresentanti sindacali delle categorie interessate:

TABELLA

Indennità	Gruppo o Categoria	Importo
a) giornaliera di rischio (art. 1 del regolamento)	I	1.250
	II	1.000
	III	700
	IV	450
	V	400
b) giornaliera meccanografica (art. 4 del regolamento)	unica	400
c) giornaliera di maneggio valori di cassa (art. 4 del regolamento)	a	400
	b	300
	c	150
d) oraria di servizio notturno	unica	150

L'opportunità di questo ultimo emendamento appare evidente: esso risponde infatti ad una necessità di chiarimento, onde evitare il sorgere di eventuali contestazioni ed equivoci in ordine al *quantum* delle indennità di cui trattasi.

Invito quindi la Commissione — concludendo questa mia breve relazione — ad approvare il disegno di legge con gli emendamenti da me proposti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G E R M A N O . Vorrei sapere chi sono coloro che appartengono alla categoria I.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Bisogna riferirsi al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, numero 146, la cui tabella A specifica le diverse prestazioni di lavoro. In particolare, il gruppo I concerne prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni.

B A R R A , *relatore alla Commissione*. La tabella da me proposta molto opportunamente, a mio parere, fa riferimento a quanto stabilito dal citato regolamento. Si tratta — ripeto — di indennità già riconosciute ed ammesse dalla legge: l'emendamento quindi, anche sotto questo aspetto, secondo me è cautelativo per l'amministrazione.

G E R M A N O . Ma in effetti di chi si tratta?

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si tratta dei vigili del fuoco. La categoria II comprende invece le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 *rem* annuali; le prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968,

1^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1975)

emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità; infine, le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina.

G E R M A N O . Chi sono gli appartenenti a questa categoria II? Sono sempre i vigili del fuoco?

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. No, sono gli impiegati dello Stato che svolgono un lavoro che è esposto a questi rischi.

Z A M B E R L E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. La misura dell'indennità è in rapporto ai vari tipi di rischio e alla loro entità.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Evidentemente, esiste una gradualità nel rischio. Pertanto, essendoci posizioni di rischio diverse, diverse sono anche le indennità che vengono corrisposte.

G E R M A N O . Vorrei però sapere in base a quale criterio si è ritenuto di elevare le attuali indennità (che andavano, a seconda delle diverse categorie, da un massimo di 700 lire ad un minimo di 300 lire) ad un massimo di 1.250 lire e ad un minimo di 400 lire, aumentando ulteriormente la differenza che già esisteva tra la prima e l'ultima categoria.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'aumento degli importi delle indennità si è reso anzitutto necessario in seguito al processo di svalutazione della moneta, per cui gli importi originariamente previsti non erano più remunerativi del rischio che il lavoro svolto comporta. Vi è stato poi un particolare aumento per le prime categorie poichè l'indennità prevista in un primo momento non era in effetti sufficientemente remunerativa del rischio connesso ad un certo tipo di lavoro.

Per quanto riguarda questa tabella, io posso dire comunque che è stata concordata coi

sindacati e non stabilita d'autorità dal Governo. Si è scelta questa via e non quella del regolamento perchè esso ci avrebbe portati alle calende greche; invece, la via della legge è più semplice e breve e si arriva ad una soluzione più generale.

G E R M A N O . Noi lamentiamo sempre che le differenziazioni retributive sono troppe ed ora qui le allarghiamo!

Z A M B E R L E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. In sostanza, questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda la categoria I (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), più interessata per la quantità e per il tipo di esposizione al rischio, è stato concordato con le organizzazioni sindacali tenendo conto della necessità di rivalutare l'indennità di rischio non più adeguata, dato il deprezzamento del valore della moneta. Non si è trattato di sovvertire nulla perchè è chiaro che il rischio di cui alla categoria V, sulla base del regolamento, rappresenta il rischio più basso a differenza del rischio della categoria I, che è il più elevato. Un'azione di sola perequazione non sarebbe stata giusta in quanto chi appartiene alla categoria V si espone ad un rischio limitato, a differenza invece degli appartenenti alla categoria I. Nel corso delle trattative coi sindacati si è addivenuti ad un accordo, nel senso che la graduazione di rischio proposta è stata ritenuta la più idonea per venire incontro alle esigenze del personale che è sottoposto a rischi particolari, come quelli caratteristici dei vigili del fuoco.

Chiarisco infine che non è che gli appartenenti alla categoria I prendano uno stipendio più elevato e, inoltre, che essa è rappresentata dall'ingegnere fino all'ultimo vigile del fuoco, che corrono questo tipo di rischio.

T O G N I . Si tratta insomma di un tipo di rischio che prescinde dalla qualifica.

P R E S I D E N T E . La tabella comprende tutte le prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendio e di protezione civile, compresa

1^a COMMISSIONE49^o RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1975)

anche l'attività di addestramento e di esercitazione, e l'importo va decrescendo, dalla I alla V categoria, perchè, ad esempio, alla categoria II appartengono le prestazioni di lavoro che comportano l'esposizione a radiazioni ionizzanti; alla categoria III quelle comportanti l'esposizione diretta e continua ai rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina, e così via fino ad arrivare alla categoria V, per cui il rischio è di gran lunga inferiore.

G E R M A N O . Noi non ci opporremo all'accoglimento del disegno di legge, ma ci asterremo. Sul fatto che i sindacati abbiano concordato non abbiamo niente da dire, ma rileviamo che un provvedimento così fatto, con tutte queste classificazioni in categorie, è un pasticcio, rende difficile stabilire la categoria di appartenenza e dimostra un certo modo di affrontare il problema.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tutto è collegato alla legge n. 734, riguardante l'assegno perequativo, che prevedeva questa indennità di rischio, per la cui disciplina si è fatto ricorso al regolamento, che è di una chiarezza estrema. Infatti, la casistica è ben suddivisa in gruppi e in questo modo non sorgeranno dubbi in sede di attuazione. Anzi si è arrivati ad una elencazione così articolata perchè da un lato bisognava circoscrivere e dall'altro tutto doveva essere ben chiaro. Se invece si fosse fatto riferimento genericamente all'indennità di rischio, sarebbero sorte perplessità di fronte al caso concreto.

B A R R A , *relatore alla Commissione*. Ci avviamo, e sono favorevole, al concetto della qualifica funzionale. Bisognerà stabilire, quando determineremo tale qualifica, che tutte le indennità verranno assorbite nella retribuzione spettante alla qualifica predetta.

G E R M A N O . Il fatto è che si dà uno stipendio perchè si svolga una certa funzione, poi si concede un'indennità perchè si vada a lavorare, infine si concedono ore di straordinario che in realtà non si fanno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 ai fini dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore, senatore Barra, inteso ad aggiungere il seguente comma: « I nuovi importi delle indennità predette competono dal 1° gennaio 1975 nella misura indicata nell'allegata tabella ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo predetto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Le misure delle indennità di cui all'articolo precedente sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennità previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del fondo

1^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1975)

speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha proposto anche a questo articolo un emendamento, inteso a sostituire il primo comma dell'articolo col seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed al capitolo corrispondente per l'anno finanziario 1976 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo predetto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il relatore ha proposto, infine, l'inserimento della seguente tabella:

Indennità	Gruppo o Categoria	Importo
a) giornaliera di rischio (art. 1 del regolamento)	I	1.250
	II	1.000
	III	700
	IV	450
	V	400
b) giornaliera meccanografica (art. 4 del regolamento)	unica	400
c) giornaliera di maneggio valori di cassa (art. 4 del regolamento)	a	400
	b	300
	c	150
d) oraria di servizio notturno	unica	150

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

G E R M A N O . Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(I lavori in sede deliberante sono sospesi alle ore 18,20 e vengono ripresi alle ore 18,50).

Presidenza del Presidente TESAURO

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana" » (2139), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Concas ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . Segue, infine, all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'ente "Gioventù italiana" », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Concas ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Barra a riferire sul disegno di legge.

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, questo disegno di legge va valutato anzitutto sotto un profilo strettamente politico. I motivi che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad approvare il provvedimento in termini abbreviati risultano chiaramente evidenziati dalla premessa ad uno dei disegni di legge unificati dalla Camera, quello, ad esempio, dell'onorevole Concas, che sostanzialmente affermava: « Il regio decreto legislativo 2 agosto 1943, n. 704, decretava la soppressione del partito nazio-

nale fascista e delle sue organizzazioni dipendenti e collaterali. A tanta distanza dall'epoca, una delle organizzazioni più emblematiche di quel regime... è riuscita a sopravvivere sino ai nostri giorni... » A mio avviso, questa è l'angolazione preminente che ha indotto i deputati a votare il disegno di legge, tenuto conto che questo ente era già stato considerato inutile dalla legge sul parastato.

Il disegno di legge si articola in maniera abbastanza semplice: l'articolo 1 decreta la soppressione dell'ente « Gioventù italiana »; gli articoli 2 e 3 definiscono le modalità del trasferimento del patrimonio e del personale alle varie Regioni. Gli articoli successivi disciplinano la materia del travaso del personale tra i vari enti, con determinati diritti e doveri che ricalcano in linea generale il metodo adottato legislativamente per il parastato e per il personale dei cosiddetti enti inutili. Quindi, l'angolazione di natura politica che io ho posto in premessa, cioè il contenuto squisitamente politico, più che tecnico, del provvedimento, dovrebbe indurci ad un'immediata approvazione del disegno di legge così com'è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, proprio al fine di non diluirne il contenuto politico.

A questo punto s'inserisce una richiesta, per la quale mi rimetto alla valutazione della Commissione: alcune Regioni, come l'Emilia-Romagna, hanno chiesto di essere interpellate in merito a questo disegno di legge per far conoscere le proprie osservazioni. Non conosco il contenuto di questi rilievi, che probabilmente rifletteranno l'articolo 2, cioè i rapporti patrimoniali. Ora, giunti a questo punto, ci s'impone una scelta: se vogliamo cioè dare la prevalenza all'indirizzo politico ispiratore di questo disegno di legge, oppure valutarne con maggiore tranquillità l'aspetto patrimoniale ed anche quello relativo al personale. Naturalmente, in rapporto a questa decisione si allargherà la discussione perchè, ove il provvedimento dovesse ritornare all'altro ramo del Parlamento, io per primo predisporrei qualche emendamento di natura interpretativa.

La proposta del relatore comunque è questa: proseguire nella discussione generale almeno per dimostrare la nostra volontà po-

litica di andare avanti; risulterà poi, nel corso della discussione, la valutazione circa l'opportunità di sentire, in un incontro del tutto informale, magari con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, i rappresentanti delle Regioni.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Barra per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

M A F F I O L E T T I . Il Gruppo comunista è favorevole ad ascoltare i rappresentanti delle Regioni, dando incarico al senatore Germano di intervenire all'incontro cui ha fatto cenno l'onorevole relatore. C'è al tempo stesso, per altro, un'esigenza di sollecitudine. Ho presentato infatti, anche a nome del mio Gruppo, un'interrogazione a fine agosto, alla quale non ho ancora avuto risposta (e il fatto ha avuto anche una piccola eco di stampa), in merito alla situazione del compendio immobiliare dell'ex GIL. Qui si sta vendendo il patrimonio dell'Ente! Noi vogliamo sapere dal Governo, in questa sede, come stanno effettivamente le cose e se ci può tranquillizzare sulle misure di congelamento dei contratti di vendita che sono stati stipulati in questo periodo.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Nell'altro ramo del Parlamento, quando è stato approvato il disegno di legge, venne anche approvato un ordine del giorno che il Governo ha accolto in pieno, nel senso che da quel momento non sarebbero state più autorizzate alienazioni del patrimonio dell'ente. È stato anche accettato come raccomandazione un altro ordine del giorno che si riferiva invece alle vendite in corso. Io, in questo momento, non sono in grado di dire quale sia la situazione precisa, ma certamente la prossima settimana, quando i senatori all'uopo delegati avranno ascoltato le Regioni, potrò farlo. Devo comunque dire in proposito che i rappresentanti delle Regioni sono stati largamente ascoltati dal Governo prima che il disegno di legge venisse approvato dalla Camera dei deputati. Ad ogni modo, il Governo non si oppone alla proposta che è stata fatta,

1^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (15 ottobre 1975)

che ci sia un'ulteriore audizione dei rappresentanti delle Regioni, sia pure su di un piano informale.

M A F F I O L E T T I. Per i motivi che ho prima esposti, noi insisteremmo sulla necessità di effettuare un inventario di tutti i beni di questo Ente.

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* L'importante è approvare il disegno di legge con sollecitudine.

M A F F I O L E T T I. Ma intanto si vendono il patrimonio!

B A R R A, *relatore alla Commissione.* Io preferirei forse approvare il disegno di legge così com'è, anche per non sminuirne il contenuto politico.

P R E S I D E N T E. E per rendere un servizio proprio alle Regioni!

B A R R A, *relatore alla Commissione.* In ordine a quanto ha affermato il senatore Maffioletti, mi sembra che questo Ente, in relazione alla legge sul parastato, rientri tra gli enti inutili e pertanto non inclusi nella tabella. Mi pare che l'articolo 2 o 3 della legge sul parastato preveda norme di salvaguardia, e mi pare faccia anche un accenno alla situazione patrimoniale. Si tratta quindi semplicemente di accertarlo, attraverso un controllo delle norme legislative.

M A F F I O L E T T I. Comunque, si è in presenza di un episodio concreto di alienazione, di cui la stampa ha dato notizia. Mi riferisco ad un terreno dell'ex colonia Varesina in Cervia-Milano Marittima. Ora noi dobbiamo sapere se il Governo è intervenuto per congelare la vendita almeno di queste aree.

P R E S I D E N T E. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia già risposto che nella prossima settimana fornirà i chiarimenti necessari.

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Però debbo anche

aggiungere che la miglior cosa sarebbe di approvare sollecitamente il disegno di legge; da tutte le parti, infatti, non fanno altro che sollecitarne l'approvazione. Certo è che se dovesse intervenire qualche modifica, allora potrebbero sorgere quei problemi cui si riferiva il relatore ed anche il personale potrebbe dire qualche cosa.

P R E S I D E N T E. Gli onorevoli colleghi intendono procedere subito all'approvazione del disegno di legge o preferiscono attendere l'esito dell'incontro informale con i rappresentanti delle Regioni?

M O D I C A. Vogliamo avere prima l'incontro con le Regioni.

B A R R A, *relatore alla Commissione.* Con quelle che lo chiedono!

L E P R E. Ritengo che l'incontro in questione debba svolgersi non solo con le Regioni che lo hanno chiesto, ma con tutte le Regioni.

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il fatto è che il problema che suppongo stia alla base della richiesta d'incontro non esiste in tutte le Regioni, ma solo in alcune.

P R E S I D E N T E. Giunti a questo punto, mi sembra che la Commissione convenga sull'opportunità che alcuni suoi membri, in rappresentanza di tutte le componenti politiche, abbiano un incontro informale con i rappresentanti delle Regioni prima che la Commissione stessa prosegua nella discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO